



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

N. 15350/117(2)/Uff III-Prot.Civ.

Roma, data del protocollo

AI SIGG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AI SIGG.RI COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE
PROVINCE DI

TRENTO e BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA VALLE D'AOSTA

AOSTA

e, p.c. AL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

AL MINISTERO DELLA DIFESA

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE

AL MINISTERO DELLA SALUTE

ROMA

AL SIG. CAPO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI
INTERNI E TERRITORIALI

AL SIG. CAPO DELLA POLIZIA- DIRETTORE
GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLA
PUBBLICA SICUREZZA



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

AL SIG. CAPO DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA'
CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

AL SIG. CAPO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL
FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA
DIFESA CIVILE

AL SIG. CAPO DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE
CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E
FINANZIARIE

SEDE

OGGETTO: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante misure urgenti per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale.

Con il d.P.C.M. 9 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Edizione straordinaria del 9 marzo 2020, n.62, in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, le misure di contenimento del virus COVID-19, già previste dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, sono state estese all'intero territorio nazionale.

Per effetto del suddetto provvedimento cessano di avere efficacia, ove incompatibili con le disposizioni del nuovo decreto, le misure di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020.

L'art. 1 del nuovo d.P.C.M. introduce, come ulteriore misura, il divieto sull'intero territorio nazionale di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Inoltre, l'art. 1, punto 3) del nuovo decreto, nel sostituire integralmente la lettera d) dell'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, sospende su tutto il territorio nazionale gli eventi e le competizioni sportive di ogni



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati, consentendo unicamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico.

Nell'ultimo alinea dello stesso art. 1, punto 3) si stabilisce, altresì, che lo sport e le attività motorie svolti all'aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro.

Il citato provvedimento non modifica la disposizione di cui all'art. 4 del d.P.C.M. 8 marzo 2020, facendo salva pertanto la previsione in base alla quale i Prefetti, territorialmente competenti, assicurano l'esecuzione delle misure di contenimento, ora estese all'intero territorio nazionale, nonché il monitoraggio delle restanti misure adottate dalle varie Amministrazioni competenti, ove compatibili.

In proposito, si richiamano integralmente le indicazioni fornite con la Direttiva del Sig. Ministro dell'8 marzo scorso, in merito alle modalità di concreta attuazione delle misure emergenziali.

Si evidenzia come anche nel nuovo provvedimento l'elemento fondamentale sotteso alle prescrizioni ivi contenute risieda nella necessità di limitare al massimo gli spostamenti sul territorio, che risultano consentiti unicamente per ragioni lavorative, di salute o per altre necessità (quali ad esempio l'acquisto di beni essenziali), che dovranno essere comprovate da idonei elementi documentali da fornire anche mediante autodichiarazione resa su moduli prestampati già in dotazione alle Forze di polizia.

La veridicità delle suddette autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e la non veridicità costituisce reato ai sensi delle normative vigenti.

Ciò premesso si ritiene opportuno fornire primi chiarimenti in merito ad alcune delle principali questioni applicative emerse:

- è consentito lo spostamento da un comune ad un altro per esigenze lavorative, di salute o per situazioni di necessità adeguatamente comprovate;
- chiunque ha diritto a rientrare presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Una volta rientrati, ci si potrà spostare solo per le succitate motivazioni;
- non sono previste limitazioni per il transito delle merci, né per la circolazione dei corrieri merci;



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

- il limite orario dalle 6.00 alle 18.00 in cui sono consentite le attività di ristorazione e bar è riferito solo all'apertura al pubblico. L'attività potrà comunque proseguire negli orari di chiusura al pubblico mediante consegne a domicilio, da effettuarsi secondo modalità che non prevedano contatti personali.

Si ritiene inoltre opportuno richiamare l'attenzione sulla disposizione contenuta nell'art. 14 del decreto legge 9 marzo 2020, n. 14, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 62, recante "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale in relazione all'emergenza COVID-19".

Per effetto di tale norma, fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, tutti i soggetti chiamati ad operare in risposta all'emergenza sanitaria (tra i quali i soggetti operanti nel Servizio Nazionale di Protezione civile di cui agli artt. 4 e 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1) possono effettuare trattamenti, ivi inclusa la comunicazione tra loro, dei dati personali, anche relativi agli artt. 9 e 10 del Regolamento UE 2016/679, che risultino necessari all'espletamento delle funzioni attribuite nell'ambito dell'emergenza determinata dal diffondersi del COVID-19.

Si segnala, da ultimo, che sul sito *online* della Presidenza del Consiglio dei Ministri (www.governo.it) è stata creata un'apposita sezione, accessibile direttamente dalla *home page* del sito, nella quale sono contenute le risposte alle domande più frequenti sulle misure adottate dal Governo con il provvedimento in argomento (*Frequently Asked Question* - F.A.Q.).

Sul sito *web* di questo Ministero è inoltre consultabile un analogo spazio, specificamente dedicato alle prescrizioni relative agli spostamenti sul territorio nazionale.

Nel confidare nella consueta, puntuale collaborazione delle SS.LL., si fa riserva di fornire ulteriori precisazioni in merito all'applicazione delle misure in argomento.

IL CAPO DI GABINETTO

Piantedosi